

ACCESSO: Atto amministrativo - Diritto di accesso - Atti di una pratica edilizia relativa alla realizzazione di alcune unità immobiliari residenziali - Proprietario di un edificio residenziale confinante - Nel caso di istanza ostensiva fondata sulla necessità di verificare se la costruzione dei nuovi immobili è idonea ad impedire il godimento del panorama - Sussiste.

Tar Sardegna - Cagliari, Sez. I, 10 agosto 2021, n. 586

“[...] L’accesso ai documenti amministrativi deve essere considerato uno strumento idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento, ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione.

Se l’attività edilizia in atto appare illegittima, il vicino ha l’obbligo di attivarsi prontamente con la richiesta di accesso agli atti, dal momento che una tardiva attivazione è inidonea a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa [...]”.

FATTO

In data 11 marzo 2021 il Sig. Pusceddu ha presentato istanza d’accesso all’Unione dei Comuni del Sarrabus, al fine di ottenere copia della pratica edilizia SUAPE n. E713 del 20/02/2019 rilasciata a favore dell’Impresa di Costruzioni C.F.L. s.r.l. per la realizzazione di 5 unità immobiliari nel Comune di Muravera in Località Costa Rei.

Il ricorrente è comproprietario di un immobile immediatamente retrostante al fabbricato in costruzione, nella Via Vespucci n. 45.

Esponde che la richiesta d’accesso risulta strumentale all’eventuale tutela dei propri diritti, giacché, la costruzione degli immobili di cui sopra, una volta completata, potrebbe impedirgli di godere del panorama fino ad oggi senza ostacoli contemplato dalla propria abitazione.

A seguito della predetta richiesta nulla è stato comunicato al Sig. Pusceddu nel termine di 30 giorni previsto dalla legge sul procedimento amministrativo.

Il silenzio rigetto secondo il ricorrente è viziato per violazione di legge (art. 22 e seg. L. 7 agosto 1990 n. 241), non essendo sussumibile fra i casi d’esclusione all’accesso previsti dall’art. 24 della legge sul procedimento amministrativo.

Il ricorrente chiede dunque che questo T.a.r. accerti e dichiari l’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza d’accesso agli atti presentata dal ricorrente all’Unione dei Comuni del Sarrabus in data 11 marzo 2021 e, conseguentemente, condanni l’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti, ovvero copia della pratica edilizia SUAPE n. E713 del 20/02/2019 rilasciata a favore della Impresa di Costruzioni C.F.L. s.r.l. per la realizzazione di 5 unità immobiliari nel Comune di Muravera in Località Costa Rei e tutti gli atti istruttori connessi e/o collegati.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. L'accesso ai documenti amministrativi deve essere considerato uno strumento idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento, ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione.
3. Se l'attività edilizia in atto appare illegittima, il vicino ha l'obbligo di attivarsi prontamente con la richiesta di accesso agli atti, dal momento che una tardiva attivazione è inidonea a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa (Consiglio di Stato sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5864).
4. Nell'ordinamento italiano, la regola generale è quella dell'accesso agli atti, principio generale dell'attività amministrativa previsto al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione (T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VI, 25 settembre 2020, n. 4019).
5. Il ricorso è in definitiva fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Unione dei Comuni del Sarrabus, di mettere a disposizione del ricorrente, entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione richiesta come da motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio favore del ricorrente, liquidate in € 1.500/00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio